



- 6 OTT. 2010

Prot. 193099

Roma.....

SCARICATO

Spett.le U.O. Autorizzazioni  
Ambientali  
Dipartimento Tutela Ambientale  
e del Verde e Promozione dello  
Sport  
Viale della Civiltà del Lavoro, 10  
00144 Roma

Oggetto: Deliberazione Consiglio Regionale n. 41/2007 – adeguamento PTP

Si riscontra la nota di pari oggetto n. 56899 del 6 agosto 2010, con la quale sono stati chiesti, in riferimento alla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 41/2007, chiarimenti in ordine:

1. al punto 3c dei criteri di valutazione delle osservazioni formulate dai comuni ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 24/1998 e successive modificazioni, con particolare riguardo all'“*effettivo declassamento del livello di tutela anche in presenza di un vincolo ex art. 136 D.Lgs 42/04*”;
2. “*all'efficacia delle fasce di rispetto delle “Linee archeologiche (art. 41 co6 della NTA del PTPR) nei casi in cui le stesse non risultino cartografate nella tav. B del PTPR*”.

In esito al primo quesito, si tenga presente che, come puntualmente evidenziato in sede di rappresentazione delle “*Finalità, modalità e termini di presentazione delle proposte comunali*” (PTPR - all. 1: “*Criteri di valutazione del contributo dei comuni*”) l'art. 23, comma 1, della citata L.R. n. 24/1998 ha previsto e promosso la partecipazione dei comuni nella fase redazione e prima attuazione del PTPR “*in via straordinaria e preliminare*” e “*nello spirito della collaborazione istituzionale*”.

In particolare la suddetta “*collaborazione istituzionale*” ha trovato, per l'Organo regionale, concretizzazione nella possibilità di avvalersi del contributo dei comuni stessi, fornendo loro l'occasione per ripresentare quelle osservazioni a suo tempo andate disattese, a fronte dell'approvazione dei PP.TT.PP. attraverso l'utilizzo dello strumento legislativo.

Le predette osservazioni sono state, così, oggetto di esame e valutazione.

Ai sensi dell'art. 36-quater della L.R. n. 24/1998, i contributi valutati positivamente ed inseriti nel PTPR adottato costituiscono oggi variante ai PP.TT.PP. vigenti, a norma della DCR n. 41/2007.

Segue nota prot. 193099

Se questo è l'esito del procedimento, è evidente, tuttavia, che il menzionato spirito di collaborazione istituzionale non può, certamente, esaurirsi in via unilaterale in funzione degli avvenuti adempimenti regionali, quanto piuttosto trovare effettiva applicazione anche da parte dei comuni in sede di responsabile attuazione degli strumenti pianificatori forniti.

Sotto questo profilo, è doveroso sottolineare che le succitate varianti ai PP.TT.PP vigenti approvate dal Consiglio Regionale ed il "*declassamento del livello di tutela*" dalle stesse derivante non possono essere decontestualizzati dal relativo ambito di riferimento, rappresentato dall'oggetto dell'osservazione sottoposta a valutazione.

In altri termini, i pareri si intendono resi esclusivamente in relazione alle specifiche richieste di trasformazione da attuarsi all'interno di perimetri come formulate e definiti con deliberazione consiliare di ratifica e trasmessi dai comuni alla Regione ed esaminate nell'ambito del procedimento di formazione del PTPR ai sensi dell'art. 23, comma 1, L.R. n. 24/1998.

Solo in riferimento, quindi, a queste ultime, ancorché in presenza di un vincolo ex art. 136 D.Lgs n. 42/2004 e successive modificazioni, può legittimamente parlarsi di "*declassamento del livello di tutela*", dovendosi ritenere, in via assoluta, ogni altro intervento modificativo successivamente intervenuto in relazione all'originario ambito di verifica non in linea con la valutazione effettuata e, di conseguenza, non assoggettabile al regime dalla stessa individuato.

In esito al secondo quesito, si deve fare riferimento al comma 2 dell'art. 41 delle Norme del PTPR, ai sensi del quale "*sono qualificate zone di interesse archeologico quelle aree in cui siano presenti resti archeologici o paleontologici anche non emergenti che comunque costituiscano parte integrante del territorio e lo connotino come meritevole di tutela per la propria attitudine alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico*".

Da ciò consegue che, in assenza di graficizzazione della fascia di rispetto, è l'effettiva presenza del bene, nell'esclusivo ambito della relativa area d'insistenza, che costituisce titolo all'applicazione del vincolo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
(Arch. Giuliana De Vito)



IL DIRETTORE REGIONALE  
(Arch. Demetrio Carini)

